



Città di Chiaravalle Centrale

Provincia di Catanzaro

Via Castello – 88064 Chiaravalle Centrale – P.I. 00320090798
tel. 0967.91031 – fax 0967.92211
www.comune.chiaravallecentrale.cz.it - PEC comunechiaravallecentrale@asmepec.it

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE N. 157/2020

Oggetto: Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19 valide dal 4 maggio al 17 maggio 2020.

IL SINDACO

Tenuto conto che l'Organizzazione mondiale della Sanità, il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 (Coronavirus) un'emergenza sanitaria di pubblica rilevanza internazionale;

Visto il D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e i successivi provvedimenti attuativi di natura normativa e amministrativa;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID – 19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Viste le Ordinanze del Presidente della Regione Calabria n. 3 dell'8.3.2020, n. 4 del 10 marzo 2020, n. 7 del 14.3.2020 e n. 12 del 20 marzo 2020 contenenti Urgenti misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23.12.1978 n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica;

Vista l'Ordinanza Ministero della Salute del 20 marzo 2020 Ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale;

Vista l'Ordinanza Ministero della Salute e Ministero dell'Interno del 22 marzo 2020 Ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale;

Viste l'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 15 del 22 marzo 2020 Urgenti misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma, 3, della legge 23.12.1978 n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: limitazione degli spostamenti su tutto il territorio regionale;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 19 del 27 marzo 2020 Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: Disposizioni relative ai Comuni di Chiaravalle Centrale, Soverato, Cenadi, Torre di Ruggiero, Vallefiorita (CZ);

Vista la Circolare del Ministero della Salute Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria Ufficio 4 dell'8 aprile 2020 n. 12302 "Indicazioni emergenziali connesse ad epidemia COVID-19 riguardanti il settore funebre, cimiteriale e di cremazione"

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 29 del 13 aprile 2020 Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: Provvedimenti applicabili nel territorio regionale fino al 03 maggio 2020;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 34 del 24 aprile 2020 Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: provvedimenti relativi ai Comuni di cui all'allegato 2 dell'Ordinanza n. 29/2020;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 36 del 24 aprile 2020 Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: Disposizioni relative alle attività commerciali consentite ed agli spostamenti delle persone fisiche;

Visto il nuovo Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020;

Preso atto che il DPCM del 26 aprile 2020, nonché l'Ordinanza regionale n. 36, sopra citati, hanno dato avvio alla cosiddetta "Fase 2" dell'emergenza coronavirus e prevedono una serie di misure da applicare sul territorio nazionale e regionale per la preparazione ad una graduale ripresa di tutte le attività;

Preso atto, altresì, che il citato DPCM prevede il divieto per le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute ma ammette il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;

Tenuto conto, inoltre, che il provvedimento citato, al fine di contenere l'eventuale diffusione del virus COVID-19, consente all'interno di ogni singolo comune solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e si considerano necessari gli spostamenti per incontrare congiunti purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie e vietano ancora ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati;

Considerato che il Comune di Chiaravalle Centrale ha attraversato un fase molto critica a causa dei numerosi contagi riscontrati tra ospiti, operatori e contatti di questi ultimi, di una delle case di cura per anziani presenti sul territorio, tale da destare particolare preoccupazione e da richiedere da parte della Regione Calabria l'introduzione di limitazioni aggiuntive agli spostamenti e alle attività consentite, che tuttavia sono cessate a partire dal 27 aprile u.s dal momento che non si sono registrati significativi aumenti tra i soggetti positivi;

Ritenuto che, per quanto l'evoluzione epidemiologica nel nostro territorio è certamente migliorata, tuttavia, anche in previsione dei numerosi rientri da fuori regione che si preannunciano già consistenti a partire da giorno 4 maggio p.v., si ritiene necessario, per esigenze di pubblico interesse e di tutela della salute pubblica, mantenere un livello di attenzione elevato, e quindi mantenere a livello comunale alcune delle misure restrittive disposte con precedenti ordinanze sindacali atte a scongiurare assembramenti e, comunque contatti ravvicinati tra le persone, che non siano assolutamente indispensabili, e che si sono dimostrate efficaci nella lotta al contenimento dei contagi;

Ritenuto, altresì, che la vendita di prodotti di ogni genere effettuata in maniera itinerante da venditori provenienti da fuori territorio e che si spostano in diversi paesi può costituire potenzialmente vettore e motivo di contagio da coronavirus assolutamente da evitare, attesa anche la presenza sul territorio comunale di Chiaravalle Centrale di esercenti in grado di soddisfare tutte le esigenze senza il bisogno quindi di approvvigionamenti da altri paesi;

Visti:

- gli art. 50 comma 5° e 54 comma 4° del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000, Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili e urgenti, nella sua qualità di Autorità Sanitaria locale;
- il Decreto Legislativo n. 112 del 31 marzo 1998 recante il Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alla regione ed agli Enti Locali;
- l'art.1 lettera d) del DPCM del 26 aprile 2020 secondo cui il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto del divieto di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati;
- lo Statuto Comunale;

Sentiti il Responsabile della Protezione Civile Geom. Giuseppe Stefano Gullì nonché il Responsabile del Settore Vigilanza Rag. Vincenzo Iozzo

ORDINA

per le motivazioni rappresentate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate, su tutto il territorio comunale a partire dal 4 maggio e fino al 17 maggio p.v., salvo successive nuove disposizione:

1. il divieto di svolgimento del mercato settimanale in località Foresta;
2. la chiusura al pubblico del Parco giochi sito in Località Foresta, della Villa comunale sita in Località Foresta, delle strutture sportive: Campo sportivo, campo di calcio a cinque e campo da tennis;
3. la chiusura del cimitero comunale con le sole seguenti eccezioni in caso di decessi:
 - accesso in ufficio di un parente del defunto per il disbrigo delle pratiche legate alla sepoltura;
 - cortei funebri formati solo ed esclusivamente dai congiunti fino ad un massimo di quindici, per come previsto per le cerimonie, con l'uso di protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
 - la presenza in forma riservata dei parenti più prossimi del defunto durante le operazioni di sepoltura con l'uso di protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
4. il divieto di sostare o frequentare Piazza Dante, Piazza Meliti, piazzetta Bellavista, Piazza Marconi;
5. il divieto di sedersi sulle panchine, o su sedute comunque denominate, poste in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

6. il divieto di svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto;
7. il divieto di vendita sul territorio cittadino per gli ambulanti che provengono da fuori territorio.

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente ordinanza, si fa espresso rinvio al DPCM 26 aprile 2020 e relativi allegati, nonché all'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 36 del 24 aprile 2020.

AVVERTE

salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui alla presente ordinanza è punito ai sensi dell'art.650 del Codice Penale.

DISPONE

- che gli Uffici competenti provvedano ai conseguenziali adempimenti;
- che la Polizia Locale e le altre Forze dell'Ordine operanti sul territorio, effettuino i dovuti controlli, al fine di assicurare il rispetto della presente ordinanza;
- la più ampia diffusione della presente ordinanza attraverso la pubblicazione oltre che all'albo pretorio, sul sito istituzionale dell'Amministrazione comunale e con ogni altro mezzo di comunicazione locale e altre forme di pubblicità idonee;
- la trasmissione alla Prefettura e alla Questura di Catanzaro, al Comando di Polizia Locale, alla locale Stazione dei Carabinieri.

Dalla Residenza Municipale, 29.04.2020



IL SINDACO

Domenico Savio DONATO